

EMERSIONE

14 agosto 2015 ore 06:00

## Voluntary disclosure ancora in cerca di risposte?

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato Filippo Barba - Loconte & Partners**

Ancora chiarimenti in tema di voluntary disclosure: quali risposte e quali utili indicazioni in vista dello spirare del termine finale? Con la Circolare 30/E, l'Agenzia delle Entrate, nel tentativo di chiarire aspetti problematici rilevati da strutture interne alla stessa e da addetti ai lavori, fornisce ulteriori indicazioni in relazione all'ambito territoriale e agli aspetti sanzionatori della procedura di cui alle disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione (Legge 186/2014).

La Circolare 30/E dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con riferimento al **termine per il rimpatrio delle somme oggetto di emersione**, che i contribuenti possono far rientrare i capitali dall'estero già dalla data immediatamente successiva a quella di presentazione dell'istanza di adesione, dandone contezza nel modello di accesso alla procedura e nella successiva relazione illustrativa.

### Leggi anche:

- [Voluntary disclosure le risposte delle Entrate](#)
- [Voluntary disclosure arrivano i nuovi chiarimenti delle Entrate](#)
- [Voluntary disclosure e cause di inammissibilità, i chiarimenti delle Entrate](#)

In particolare, il contribuente deve fornire evidenza, dal punto di vista probatorio, dell'avvenuto rimpatrio delle somme già in sede istruttoria o comunque entro un termine che consenta all'Ufficio di tenerne conto ai fini della riduzione delle sanzioni, pena il mancato riconoscimento dei benefici premiali.

Invero, l'onere probatorio sussisterà anche nel caso in cui il contribuente abbia già trasferito in Italia le somme da regolarizzare.

Nel documento di prassi, viene altresì affrontato il tema del **raddoppio dei termini** ai sensi dell'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, D.L. 78/2009 in caso di attività detenute prima in Svizzera, dal 2004 al 2011, e poi trasferite e detenute a Panama fino al momento della richiesta di accesso alla procedura.

L'Agenzia delle Entrate, confermando l'orientamento della Circolare 10/E, ha ricordato che affinché possa disapplicarsi il raddoppio dei termini con riferimento ai periodi d'imposta dal 2004 al 2011, nei quali il contribuente ha dimostrato che le attività erano detenute in Svizzera, lo stesso deve rilasciare all'intermediario finanziario panamense, presso il quale le predette attività sono state trasferite e risultano ubicate alla data di accesso alla procedura, il waiver contenente tutti i dati concernenti tali attività.

Ciò premesso, il documento di prassi specifica che alla luce dell'intesa fiscale firmata con la Svizzera non troverà applicazione il citato raddoppio dei termini, mentre lo stesso avrebbe necessariamente operato con riferimento ai periodi d'imposta e alle attività detenute nella repubblica panamense, in quanto Paese black list che non ha sottoscritto alcun accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni.

Con riferimento al tema dei **benefici sanzionatori in caso di emersione di immobili all'estero**, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, al fine di evitare un trattamento discriminatorio, le

riduzioni sanzionatorie previste dall'art. 5 quinquies, comma 4, lett. a), b) e c), sono applicabili altresì ai "beni non fisicamente trasferibili".

Nel caso di immobili ubicati in Italia, stati UE o SEE, ovvero in Stati che comunque consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, le riduzioni delle sanzioni sul monitoraggio fiscale sono applicabili tout court, mentre nelle altre ipotesi, per disporre dei benefici in parola, il richiedente dovrà optare per il rimpatrio giuridico. Secondo il documento di prassi, infatti, tale istituto giuridico può surrogare l'obbligo di rilascio del **waiver**, in quanto determina la piena tracciabilità del patrimonio immobiliare detenuto all'estero.

Inoltre, nel caso di immobili localizzati in Paesi a regime fiscale privilegiato, ma che presentino un accordo con l'Italia, al fine di soddisfare due delle condizioni richieste per la disapplicazione del raddoppio dei termini previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2009, si renderanno necessari congiuntamente rimpatrio giuridico e monitoraggio rafforzato.

Infine, con riferimento agli **effetti della procedura con riguardo alle sanzioni relative alle violazioni in materia di imposta di registro, imposta sulle donazioni o imposta di successione**, l'Agenzia delle Entrate ricorda, in primis, che alcun beneficio premiale connesso con il perfezionamento alla procedura di voluntary disclosure è previsto in relazione alle violazioni dichiarative concernenti le imposte in commento.

Tuttavia, qualora i contribuenti forniscano i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti di detti tributi, l'Ufficio, alla luce della piena e spontanea collaborazione fornita, potrà ad un ridimensionamento della sanzione fino alla metà del minimo edittale, ferma restando la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, qualora ritenuto più conveniente.

In conclusione, è opportuno esternare un sincero apprezzamento per lo sforzo interpretativo profuso dall'Agenzia delle Entrate - soprattutto quando orientato pro contribuente - nel tentativo di colmare alcune delle tante lacune lasciate in eredità dalla Legge 186/2014 e poi dalle successive circolari.

Invero, la scelta di impostare le ultime circolari come una raccolta di risposte a quesiti su temi specifici non può essere casuale, ma anzi, a parere dello scrivente, testimonia la consapevolezza, da parte dell'Amministrazione finanziaria, delle numerose difficoltà pratiche cui quotidianamente vanno incontro tanto gli addetti ai lavori, quanto le strutture interne alla stessa.

Tuttavia, a poco più di un mese dalla scadenza del termine finale, era forse lecito attendersi qualcosa in più.

Copyright © - Riproduzione riservata